

Fabrizio Titone

***Le Consuetudines terre Platee:  
un esempio di cultura dello scritto  
nella Sicilia tardomedievale***

Estratto da Reti Medievali Rivista, IX - 2008

*<<http://www.retimedievali.it>>*



Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo  
nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)

a cura di Isabella Lazzarini

Firenze University Press

## **Le *Consuetudines terre Platee*: un esempio di cultura dello scritto nella Sicilia tardomedievale**

di Fabrizio Titone

### 1. *Introduzione*

Le raccolte di privilegi, di consuetudini e in generale di atti amministrativi prodotti e conservati dalle comunità urbane siciliane, sin dai primi del Trecento e in maniera diffusa dalla fine del XIV secolo, non hanno ricevuto un'attenzione pari al grado di informazioni che offrono. I centri cittadini attribuivano particolare valore alla registrazione della documentazione relativa ai diritti acquisiti. Il dato di maggiore interesse di queste fonti riguarda il ruolo delle *universitates* nel regno, poiché nella maggioranza dei casi permettono di ricostruire le serie di mediazioni, così come le stesse contrapposizioni tra i gruppi locali, alla base delle concessioni del sovrano e la lettura di tali mediazioni riconduce alle città l'avvio di quei processi il cui compimento era l'elargizione del privilegio.

La realtà di Piazza costituisce un caso emblematico della vitalità che caratterizzava le città nella Sicilia del basso medioevo<sup>1</sup>. Nel 1309 aveva inizio la scritturazione di una raccolta, il cui titolo è *Consuetudines terre Platee* (da ora in avanti *Consuetudines*), che si sarebbe incrementata nei secoli seguenti e che costituisce un esempio di costruzione di una memoria comune<sup>2</sup>. È una

<sup>1</sup> L'*universitas* di Piazza, situata nell'entroterra siciliano, si attesta dal punto di vista demografico tra le comunità con una densità medio alta annoverando circa 1500 fuochi (nuclei familiari) nel 1374-1376. Nel 1439 i fuochi erano 1000 secondo H. Bresc, *Un monde méditerranéen: économie et société en Sicile, 1300-1450*, 2 voll., Roma-Palermo 1986, p. 65; invece, sempre nel 1439, 1500-2000 a parere di S.R. Epstein, *Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI*, (Cambridge 1992) Torino 1996, p. 66.

<sup>2</sup> *Consuetudines terre Platee*, Biblioteca comunale di Piazza Armerina, pp. 23-32. Per una prima lettura del testo di Piazza, e in generale della storia della città, rinvio a L. Villari, *Storia della città di Piazza Armerina capitale dei Lombardi di Sicilia (dalle origini ai giorni nostri)*, Piacenza 1987, che attribuisce alla raccolta la denominazione di «Libro dei privilegi». Nello studio di Villari sono trascritte delle *Consuetudines* le petizioni cittadine del 1396 (pp. 625-628), del 1411 (pp. 629-631) e il testo delle norme consuetudinarie (pp. 601-624). Per le *universitates* di Agrigento, Marsala,

fonte inedita e poco conosciuta che apparentemente non offre dati ulteriori a quanto prodotto dalle cancellerie della Corona, ma in realtà si tratta di un archivio cittadino in cui si riportano, oltre a quanto registrato dagli uffici regi, numerosi altri elementi sulle fasi del confronto fra la comunità e il re o i suoi rappresentanti. Le *Consuetudines* rappresentano un'importante testimonianza delle articolazioni sociali e dello sperimentalismo istituzionale, così come dei conflitti politici e del confronto con il governo centrale<sup>3</sup>. Si tratta di un testo che, peraltro, riferendo degli equilibri socio-istituzionali, consente di mettere in luce le ragioni che avevano indotto l'*universitas* a dare vita a un archivio, a una memoria della comunità<sup>4</sup>.

## 2. *Dal regno di Federico III al regno di Martino I: il recupero di una realtà risalente e lo sviluppo di una nuova dimensione cittadina*

I documenti iniziali permettono di focalizzare chiaramente i tratti salienti delle *Consuetudines*. La prima registrazione è la conferma di Federico III del

Noto, Salemi sono edite le raccolte (che generalmente vanno sotto il nome di *Libro rosso*, per Agrigento *Libro verde*) di produzioni cittadine; si vedano *Memorie storiche agrigentine*, a cura di G. Picone, Girgenti 1866, pp. III-CXLIX (in cui si riportano documenti sia del *Libro verde*, sia delle cancellerie del governo centrale); *Libro Rosso*, a cura di M. Provenzano, Marsala 1992 (per Marsala); *Il Libro Rosso della città di Sciacca*, a cura di P. Mortillaro, Sciacca 2003; A.E. Risino, *Il regesto del libro rosso dell'università netina*, Noto 2003 (in questo caso non sempre i documenti sono riportati integralmente). Per un confronto con la diversificata documentazione cittadina, tra cui anche registrazioni separate di privilegi, si veda per la Catalogna M. Riu, *Sources in local town archives for the legal, social and economic history of Catalonia, c. 1220-1330*, in *Pragmatic Literacy, East and West 1200-1330*, a cura di R. Britnell, Woodbridge 1997, pp. 47-48. Per un'analisi di largo respiro, per l'Italia medievale, sul «paesaggio documentario» e sui diversi contesti che lo produssero, nonché sulla conservazione della documentazione, si veda P. Cammarosano, *Italia medievale: struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991. Su questa ricerca rinvio alle osservazioni di J.-Cl. Maire-Vigueur, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in «Bibliothèque de l'école des chartes», 153 (1995), pp. 177-185.

<sup>3</sup> Per un'importante analisi dei nessi tra ricordo collettivo, cultura dello scritto e etnogenesi, nonché sul ruolo delle forme di archiviazione e in generale della memoria come base determinante dell'identità si veda J. Assmann, *La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche*, (München 1992) Torino 1997, in particolare i capitoli I, II, III, VII. Sul testo come prodotto del mondo sociale rinvio a G.M. Spiegel, *History, historicism, and the Social Logic of the Text in the Middle Ages*, in «Speculum», 65 (1990), pp. 59-86; su questo aspetto anche R. Bordone, *Le origini del comune di Genova*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*. Atti del convegno di studi, Genova, 24-26 settembre 2001, Genova 2002 («Atti della società ligure di storia patria», 24), pp. 237-259. Sull'importanza della scritturazione della memoria collettiva si veda G.M. Varanini, *Le origini del comune nella memoria storica cittadina del tardo medioevo italiano. Appunti*, in *Comuni e memoria storica cit.*, pp. 89-112. Sulle relazioni tra autore e scritto si vedano i contributi in *Auctor et auctoritas: invention et conformisme dans l'écriture médiévale*. Actes du colloque de Saint-Quentin-en-Yvelines, 14-16 juin 1999, a cura di M. Zimmermann, Paris 2001.

<sup>4</sup> Sull'archivio come riflesso non passivo di una realtà istituzionale, ma che al contrario si costituisce, nella sua stessa materialità e diversità, in funzione del proprio orizzonte sociale, rinvio a J. Guilhaumou, D. Maldidier, R. Robin, *Discours et archive. Expérimentations en analyse de discours*, Liège 1994; su questo studio si veda la lettura di L. Formigari, *La storicità del discorso*, in «Studi Storici», 2 (1995), pp. 583-586.

1309 del testo delle consuetudini (norme di diritto privato); segue l'atto di divisione del 1341 tra le *universitates* di Piazza e di Castrogiovanni del feudo Cundrone sino ad allora detenuto in comune<sup>5</sup>. Occorre evidenziare che il titolo di *Consuetudines*, a cui segue il testo del vero e proprio corpo consuetudinario cittadino, dà il nome all'intera raccolta formata principalmente da privilegi regi, con particolare riferimento alla documentazione che qui si prende in esame dai primi del Trecento sino agli inizi del Cinquecento. Dunque, il termine di *Consuetudines* indica in generale il sistema normativo cittadino.

Nell'arco temporale relativamente breve di un trentennio, la comunità conseguiva la conferma regia sia della definizione delle strategie patrimoniali (per l'appunto riportate nel testo delle consuetudini) che riflettono un generale nuovo fermento sociale<sup>6</sup>, sia di un controllo su uno spazio territoriale ben definito; in entrambi i casi erano concessioni che formalizzando processi più risalenti favorivano, o meglio portavano a compimento, un riconoscimento di Piazza come comunità giuridica ovvero come *universitas*<sup>7</sup>.

I dati più significativi delle registrazioni per la prima metà del Trecento consistono innanzitutto nel recupero di una realtà esistente: le consuetudini erano compilate su un testo più antico, ma corretto degli elementi superflui e incongrui, mentre il feudo era diviso tra le due comunità per evitare i frequenti casi di contrasti. D'altro lato si tratta di atti con cui si ponevano le basi di un processo di crescita degli spazi di controllo dell'*universitas*: si dava assetto a due assi portanti funzionali alla crescita di una società in evidente fermento, precisando le norme di diritto privato nella compravendita di beni e la consistenza di una fonte economica di grande rilevanza. Due ambiti sì distinti ma allo stesso tempo correlati, che costituivano i primi punti cardine intorno a cui iniziava a prendere forma la scritturazione della memoria cittadina.

Queste prime concessioni rivelano il progressivo costituirsi di una dimensione comune di attese a cui seguiva, al volgere al termine del regno di Federico IV (1355-1377), una complicazione negli oggetti di confronto con il governo centrale: il sovrano nel 1374 concedeva una serie di privilegi in ambito economico attraverso delle franchigie, alcune particolarmente rilevan-

<sup>5</sup> *Consuetudines*, cc. 12r-16v.

<sup>6</sup> Sulle consuetudini si vedano le analisi di I. Peri, *La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città e campagne. 1282/1376*, Roma-Bari 1990, pp. 20-21 e in particolare di E.I. Mineo, *Norme cittadine, sviluppo istituzionale, dinamica sociale: sulla scritturazione consuetudinaria in Sicilia tra XIII e XIV secolo*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizione normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. Rossetti, Napoli 2001, pp. 383-399. Una ricca raccolta di corpi consuetudinari in V. La Mantia, *Antiche consuetudini della città di Sicilia*, Palermo 1900 (ed. anast. Messina 1994 con prefazione di A. Romano). In generale sulla genesi delle consuetudini rinvio a P. Grossi, *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari 2003, pp. 29-33, 99-103.

<sup>7</sup> Sul concetto di *universitas* mi limito a rinviare, per la città di Palermo, a A. Baviera Albanese, *Studio introduttivo*, in *Registri di lettere (1321-1326). Frammenti, Acta Curie felicis urbis Panormi*, III, a cura di L. Citarda, Palermo 1984, pp. LXI-LXVIII; e per un confronto con la realtà della Catalogna a J.M. Font Rius, *Orígenes del régimen municipal de Cataluña*, in «Anuario de historia del derecho español», 16-17 (1946), pp. 216-239, 412-414 (ora in J.M. Font Rius, *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval*, Barcelona 1985).

ti, dalla *dohana* (dazio sul commercio) in tutto il territorio demaniale, dalla gabella *banci* (dovuta nei cambi di monete)<sup>8</sup>, dalla *posata/pusata* (ospitalità prevista in caso di visita del sovrano)<sup>9</sup>. Le concessioni del 1374 segnano, peraltro, una differenziazione all'interno della stessa raccolta: in questo caso sono registrazioni che rivelano un percorso del tutto nuovo in ambito economico, un percorso che testimonia esigenze differenti della comunità; invece per la prima metà del Trecento il testo scritto recepisce in buona parte equilibri preesistenti accogliendo e rielaborando usi della tradizione. I privilegi di Federico IV attestano una chiara strategia cittadina per una detassazione delle transazioni nell'area regionale e negli scambi economici interni alla città, anche se nel 1374 rimane in ombra il ruolo cittadino nel conseguimento di queste concessioni; ma che non fossero il risultato di un'azione ideata dalla Corona è chiaramente deducibile dalle numerose conferme successive, risultato di istanze cittadine.

Ricordo che alla morte di Federico IV (1355-1377) il governo per volontà dello stesso sovrano restava affidato al maestro giustiziere, il massimo ufficiale preposto all'attività giudiziaria, Artale I Alagona, quale vicario accanto alla regina Maria. L'Alagona decideva di indire a convegno a Caltanissetta gli altri maggiori baroni – Manfredi III Chiaromonte, Francesco II Ventimiglia, Guglielmo Peralta – per condividere con loro il potere; aveva così inizio l'età dei grandi vicari o dei grandi magnati<sup>10</sup>. I riferimenti documentari al governo vicariale sono pochissimi e in generale sono rari anche gli atti cittadini che si conservano per l'età precedente al loro dominio: ne consegue l'importanza di quanto riportato nella raccolta di Piazza per metà Trecento.

La restaurazione regia avviata nel 1392 ad opera del duca Martino di Montblanc, poi Martino I d'Aragona, e del figlio Martino, che veniva incoronato re di Sicilia e che sposava Maria figlia di Federico IV, ha un immediato riflesso nella raccolta cittadina. Già nel giugno del 1391, immediatamente prima della riconquista, l'*universitas* presentava alla regina Maria i privilegi del 1374 e ne otteneva conferma, ma seguiva un'ulteriore approvazione di Martino I re di Sicilia e di Maria pochi mesi dopo, nel maggio del 1392. La reiterazione della concessione va spiegata probabilmente con l'estrema fluidità del contesto politico di quegli anni<sup>11</sup>. Occorre precisare che l'esigenza di un'approvazione da parte del nuovo sovrano in realtà rifletteva un costume ricorrente: anche successivamente, nel 1434, Alfonso V «confermava e nuova-

<sup>8</sup> Si concedeva «libertatem iuris cabelle banci adeo quod licitum sit cuicumque cambi(e)re carlenos et quamlibet aliam monetam nullo iure sive dirictu nostre curie proterea exolvendo»: *Consuetudines*, c. 17v.

<sup>9</sup> *Consuetudines*, cc. 17rv. Come è stato messo in luce per una diversa realtà, il comune di Genova, la memoria cittadina si costruisce attorno a dei punti salienti: Varanini, *Le origini* cit., pp. 89-112.

<sup>10</sup> Si vedano V. D'Alessandro, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Palermo 1963, pp. 91-126; P. Corrao, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli 1991, pp. 60-65.

<sup>11</sup> Rispettivamente *Consuetudines*, cc. 18r-19v e cc. 19v-21r.

mente liberava» la comunità dalla *dohana*<sup>12</sup>. Quella della *dohana* era la franchigia di maggiore rilievo ottenuta a partire da Federico IV: la caparbietà cittadina per il suo mantenimento è testimoniata oltre che dalle conferme dalla fine del Trecento sino al regno alfonsino, in particolare dai provvedimenti dei viceré emanati tra il 1502 e il 1505. Provvedimenti che seguivano proteste cittadine per richieste del dazio avanzate da alcune *universitates*: si otteneva l’emanazione di un bando che confermava il privilegio per la città di Piazza e che veniva letto nelle comunità in cui verosimilmente erano nati i contrasti<sup>13</sup>. L’applicazione di una concessione non era infatti scontata, potendo ad esempio essere messa in discussione nel corso del tempo. In generale, le richieste di ulteriori approvazioni rivelano l’esigenza di mantenere viva la memoria assicurando l’inattaccabilità di quanto ottenuto da accuse di inautenticità. Tali approvazioni erano peraltro necessarie in un contesto politico diverso per la presenza di un nuovo sovrano: le conferme impegnavano l’autorità nuova a non sconfessare la vecchia<sup>14</sup>.

Il compimento della restaurazione regia si sarebbe definitivamente realizzato circa un decennio dopo il 1392. Nel graduale reinserimento nell’orbita regia emergeva l’esigenza comune per le *universitates* di modificare gli equilibri di potere assestatisi durante l’interregno, e un preciso riflesso di tale strategia è riscontrabile nelle registrazioni successive al 1392, che tra l’altro attestano un preciso valore della scritturazione per la comunità. La scritturazione e la conservazione del documento erano considerati mezzi per perpetuare la memoria: la registrazione degli atti della prima metà del Trecento era una base di confronto per la successiva ripresa dei rapporti con il sovrano, così come le nuove concessioni di Martino I, registrate «in formam publicam» cioè inserite nella raccolta cittadina (aspetto su cui tornerò tra breve), avrebbero costituito anch’esse un punto di riferimento per il futuro. Ad esempio, nel 1397 Martino I d’Aragona e il figlio Martino I di Sicilia riconcedevano alla comu-

<sup>12</sup> Esenzione che avrebbe avuto valore anche nella Camera Reginale (città e territori appannaggio della regina); *Consuetudines*, c. 22rv; sulla franchigia nella Camera Reginale tornava l’Infante Pietro nel 1436: *Consuetudines*, c. 23r.

<sup>13</sup> Nel 1502 l’*universitas* di Piazza otteneva un’esecutoria di conferma del privilegio, in seguito a una serie di contrasti con la comunità di Naro (*Consuetudines*, cc. 23r-25r; quindi nel 1503 il viceré interveniva con un «bando» nuovamente in difesa dei *cives* di Piazza (*Consuetudines*, cc. 25r-26r), bando che veniva letto nelle comunità di Castrogiovanni, Calascibetta, Nicosia, Naro, Traina, Taormina, Noto (dove veniva promulgato nel 1505): *Consuetudines*, cc. 26r-29r. I provvedimenti di conferma da Alfonso V in avanti d’esenzione dalla *dohana* risultano essere registrati nella raccolta in maniera consecutiva, quasi a costituire una parte a sé.

<sup>14</sup> Sul carattere vincolante del testo scritto si veda J. Goody, *La logica della scrittura e l’organizzazione della società*, (Cambridge 1986) Torino 1988. Sull’influenza del testo scritto sulla società J. Goody, *The Power of the written Tradition*, Washington 2000, in particolare il cap. IX. Per quanto riguarda l’invocazione del passato nella scrittura come punto di forza dell’argomentazione sostenuta si confronti M. Zimmermann, *Sicut antiquitus sancitum est... Tutelle des anciens ou protection de l’innovation? L’invocation du droit et la terminologie politique dans les représentations médiévales en Catalogne (IXe-XIIe siècle)*, in *L’autorité du passé dans les sociétés médiévales*. Atti del convegno, Roma 2-4 maggio 2002, a cura di J.-M. Sansterre, Bruxelles-Brussel-Rome 2004, pp. 27-56.

nità di Piazza la metà del feudo Cundrone persa durante le fasi del conflitto (probabilmente in un periodo in cui il centro appoggiava la causa dei grandi magnati): i sovrani procedevano alla remissione e alla restituzione del bene e la concessione veniva inserita nel testo delle *Consuetudines*<sup>15</sup>.

La parte più consistente degli atti d'età martiniana è relativa alle cariche cittadine: nel 1392 la comunità otteneva la conferma, secondo l'«antiqua consuetudine et observantia», che gli ufficiali «in civili» sarebbe stati decisi dalla comunità attraverso l'elezione secondo il procedimento «per sortes et per scarfias» (attraverso cioè un procedimento elettivo)<sup>16</sup>. Nel 1399 Martino I, in base a quanto deciso dal parlamento di Siracusa nel 1398<sup>17</sup>, stabiliva il sindacato (indagine) annuale per tutti gli ufficiali a conclusione del loro operato, ma in particolare dei giudici, preposti alla cognizione della bassa giustizia, e del capitano, preposto alla giurisdizione criminale<sup>18</sup>; sindacato che sarebbe spettato ai giurati, magistrati al vertice dell'amministrazione locale, realizzare<sup>19</sup>. Nel 1407 il sovrano interveniva sulle modalità d'individuazione degli *xurteri*, il cui compito era la vigilanza notturna, limitando il ruolo dei giurati<sup>20</sup>. Una serie di atti regi, risultato di precise sollecitazioni cittadine, che testimoniano inequivocabilmente la volontà, tanto da parte del sovrano quanto delle comunità, di rianimare ogni livello istituzionale, prendendo le mosse dalla principale facoltà che vantavano le *universitates* precedentemente al dominio vicariale: eleggere i magistrati cittadini. Inoltre, al generale ripristino

<sup>15</sup> Si tratta di un documento mutilo della parte iniziale: *Consuetudines*, cc. 35r-39r. Il documento non è completo perché la carta 34rv è stata trafugata; inoltre dalla raccolta è stata sottratta la carta 31rv.

<sup>16</sup> *Consuetudines*, c. 21rv.

<sup>17</sup> Sull'istituto parlamentare siciliano si vedano V. D'Alessandro, *Sulle assemblee parlamentari della Sicilia medievale*, in «Archivio Storico per la Sicilia orientale», 80 (1984), pp. 5-17; A. Baviera Albanese, *La Sicilia tra regime pattizio e assolutismo monarchico agli inizi del secolo XVI*, in «Studi senesi», 92 (1980), pp. 189-310; E. Mazzaresse Fardella, *Osservazioni sulle leggi pazzionate in Sicilia*, in «Atti dell'Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo», s. IV, 16 (1955-1956), pp. 51-83; S. Fodale, *Federico III d'Aragona e la genesi del Parlamento siciliano*, in «De curia semel in anno facienda». *L'esperienza parlamentare siciliana nel contesto europeo*. Atti del convegno internazionale di studi, Palermo 4-6 febbraio 1999, a cura di A. Romano, Milano 2002, pp. 61-71; E.I. Mineo, *Il problema della rappresentanza politica nei regni meridionali italiani del tardo medioevo*, in *Rappresentanze e territori. Parlamento friulano e istituzioni rappresentative territoriali nell'Europa moderna*. Atti del convegno internazionale di studi, Udine 22-23 novembre 2001, a cura di L. Casella, Udine 2003, pp. 313-327; B. Pasciuta, *Placet regie maiestati. Itinerari della normazione nel tardo medioevo siciliano*, Torino 2005.

<sup>18</sup> Il capitano era un magistrato cittadino di nomina regia, mentre gli ufficiali elettivi a Piazza erano i giurati, i giudici, il notaio della Curia civile, il notaio della Curia dei giurati, il tesoriere.

<sup>19</sup> La lettera regia sul sindacato era emessa nel 1399: nel 1407 il giudice Blasco Barbarino e Bartolomeo Barbarino «reginalis publicus notarius» la esaminavano e constatato che era «non abras non cancellatas nec viciatas in aliqua parte», accettavano la richiesta dei giurati e procedevano alla sua registrazione («in presenti formam publicam redigi fecimus fideliter et transcribi»): *Consuetudines*, cc. 32r-33v (il documento è mutilo della parte finale). Sulle prerogative giuratorie si stabiliva la possibilità di portare a termine le cause sino a «onza una in susu», mentre «di una vero in susu» avrebbero mandato gli atti del processo alla Gran Corte (il massimo tribunale del regno). Nella distinzione del valore delle cause vi è evidentemente un errore di trascrizione, perché così come riportato hanno la stessa entità.

<sup>20</sup> *Consuetudines*, cc. 29r-30v.

di quelle prerogative in parte ridimensionate dai grandi magnati, si accompagnava la volontà di acquisire una serie di garanzie per assicurare un governo locale stabile, anche attraverso una procedura di controllo dell'operato dei magistrati elettivi e regi<sup>21</sup>.

È utile soffermarsi sul procedimento seguito nella registrazione degli atti. Sia per il sindacato, sia per la nomina degli *xurterii*, sia per la restituzione della metà del feudo Cundrone, venivano presi in esame i documenti originali da un giudice della città e dal notaio regio con competenza per tutta la Sicilia, i quali assicuratisi del valore e della integrità dei documenti procedevano alla loro redazione pubblica per preservarne la memoria. La progressiva costituzione di un archivio cittadino era voluta dai componenti della stessa comunità. Ad esempio in merito al problema della *Xurta*, erano i giurati a presentare al giudice e al notaio le lettere regie per avviare a un sicuro deperimento delle stesse perché redatte «in carta bombicina», deperimento evitabile una volta registrate «in cartham membranam», e in particolare le presentavano per garantire con una trascrizione pubblica l'inattaccabilità della concessione:

Rogaverunt actente nostrum in hoc officium implorando ut ipsas literas ad ipsorum iuratorum petitionem suorumque subcessorum et dicte universitas terre Platie certitudinem et cautellam [sic] in presentem formam publicam redigere deberemus... predictas sacras regias litteras a manibus ipsorum accepimus quas vidimus legimus et inspeximus diligenter actendentes ipsas non fore abrasas non cancellatas nec viciatas in aliqua parte (...) in presentem formam publicam ad dictorum iuratorum petitionem ut supra per manus mei predicti notarii publici transcribi et exemplari fideliter facimus et notari ut candem [sic] vim et illud robur habere valeat presene transumptum ex dictis originalibus litteris sumptum quam et quod habere valeat dignoscuntur originales lictere predictae<sup>22</sup>.

Si procedeva all'esame dell'originale e la parte interessata otteneva che se ne comprovasse la validità: con la sua redazione se ne otteneva poi l'inserimento nel complesso della registrazione cittadina; un doppio passaggio che garantiva l'atto da possibili disconoscimenti. L'inserimento nella raccolta cittadina (questo mi pare indicasse l'espressione «in formam publicam»), segnava un'ulteriore formalizzazione a una concessione di per sé già assolutamente valida: ma con questo passaggio non ne conservava memoria solo chi era direttamente interessato dal provvedimento (ad esempio nel 1407 i giurati detenevano copia del documento in merito agli *xurterii*)<sup>23</sup>, ma la concessione diveniva parte della memoria comune. Si rafforzava così l'identità urbana,

<sup>21</sup> Sul legame tra la definizione delle istituzioni e la scritturazioni si veda V. Polonio, *Identità ecclesiastica, identità comunale: la memoria a Genova*, in *Comuni e memoria storica* cit., pp. 449-482; negli stessi atti anche A. Rovere, *Comune e documentazione*, pp. 261-298.

<sup>22</sup> *Consuetudines*, cc. 29v-30r. Sull'importanza attribuita dalle comunità alla conservazione delle fonti come mezzo per preservare le proprie libertà si confronti il caso di Tolosa: G. Cazals, *La construction d'une mémoire urbaine à Toulouse (1515-1556)*, in *Écritures de l'histoire (XIVe-XVIIe siècle)*. Actes du colloque du Centre Montaigne, Bordeaux, 19-21 septembre 2002, a cura di D. Boiler e C. Magnien Simonin, Genève 2005, pp. 167-191.

<sup>23</sup> *Consuetudines*, cc. 29r-30v.

dato che, come è stato evidenziato, chi partecipa della memoria collettiva atesta in tal modo la sua appartenenza al gruppo<sup>24</sup>.

La necessità, inoltre, di procedere a una nuova scritturazione di un privilegio poteva nascere anche nei casi di nuovi governi e soprattutto contestualmente a disconoscimenti di quanto ottenuto. Ragioni che mi pare possono essere alla base della presentazione più tarda nel 1445 da parte dei giurati, a Giovanni Ugolino e al notaio pubblico Giovanni Trioro, del privilegio martiniiano sul procedimento elettorale «per sortes et per scaphias» (nel 1445, si noti, l'elettività degli ufficiali cittadini era acquisita da decenni): richiedevano «privilegium ipsum transumptare et in formam publicam redigere». Gli ufficiali, esaminato il documento e appurata l'assenza di contraffazioni, procedevano alla sua redazione<sup>25</sup>.

### 3. *L'età di Alfonso V: una progressiva crescita delle prerogative cittadine*

La raccolta delle *Consuetudines* registra dal regno di Martino I un evidente scarto con gli atti precedenti: irrompono nuovi elementi di confronto dati dalla ricerca di definire i rapporti di potere fra i diversi livelli istituzionali e gli spazi d'autonomia dei governi cittadini. Incomincia a emergere anche un colore di parte, la fonte non appare più neutra ma si va delineando un ruolo guida di determinati personaggi che avevano nei giurati il loro punto di riferimento: in alcuni casi la richiesta di redazione pubblica degli atti parrebbe consistere in una strategia di contenimento di richieste diverse a opera di parti contrapposte. Appare inoltre più accentuato il richiamo agli autori di determinate richieste: l'accentuazione del riferimento ai soggetti fautori delle istanze era direttamente proporzionale al grado delle contrapposizioni politiche all'origine delle petizioni presentate.<sup>26</sup>

Ulteriori differenziazioni nella raccolta emergono per il regno alfonsino e sono testimoniate in particolare dalla strategia politica di una larga maggioranza cittadina per una ridefinizione degli equilibri istituzionali. Dal regno alfonsino gli scontri di potere fra i gruppi socio-professionali per gli assetti istituzionali erano alla base della scritturazione delle *Consuetudines*, come è chiaramente riscontrabile in un privilegio di Alfonso V del 1448 che introduce una serie di novità rispetto agli atti precedenti e tra queste alcune riguardanti

<sup>24</sup> Assmann, *La memoria culturale* cit., pp. 14-5.

<sup>25</sup> Seguivano le firme dei testimoni: *Consuetudines*, cc. 39r-41v.

<sup>26</sup> Per un articolato esame delle relazioni fra autore e scritto rinvio ai contributi in *Auctor et auctoritas: invention et conformisme* cit. Sulle conseguenze dei mutamenti politici nella documentazione del XV secolo si veda I. Lazzarini, *La communication écrite et son rôle dans la société politique de l'Europe méridionale*, in *Rome et l'État moderne européen: une comparaison typologique*. Colloque organisé par l'École française de Rome et le Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris I-Sorbonne, Roma, 31 gennaio-2 febbraio 2002, a cura di J.-Ph. Genet, Rome 2007, pp. 265-285, alle pp. 281-284 (pp. 11-12 dell'edizione in formato digitale: <<http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/1.htm#Isabella%20Lazzarini>>).

la stessa tipologia documentaria<sup>27</sup>. Nella raccolta di Piazza gli atti spesso sono distinti da un titolo che introduce per l'appunto il nuovo documento: in questo caso si legge «privilegium vocatum la pecura», ma in realtà si tratta di un documento consistente unicamente di un corpo capitolare in cui a ogni petizione segue la risposta regia. Posto che la denominazione di privilegio possa essere stata il risultato di una scelta della cancelleria non corrispondente in modo rigoroso al documento registrato, è pur vero che in generale tra il privilegio e il capitolo placitato non vi sono in età alfonsina dal punto di vista politico differenze rilevanti: in entrambi i casi erano concessioni regie risultato di richieste dal basso<sup>28</sup>. Dunque, i *nobiles* Bernardo Barresi e *missere* Giovanni Barresi sindaci e ambasciatori presentavano nel 1448 i «capitula domande et supplicationi» a nome della «universitas et homini di la terra di Plaza»<sup>29</sup>. Va segnalata la premessa al corpo capitolare che consiste nel ricordare la puntualità cittadina nei pagamenti regi, ragione per cui la comunità si dichiarava «la principal terra di questo regno» (le *terre* a differenza delle *civitates* non erano sedi vescovili): una premessa che riconduce al potenziale economico del centro il punto risolutivo del confronto con la Corona<sup>30</sup>. Emerge in tutta la sua connotazione retorica una delle petizioni (peraltro non la prima, quasi a voler evidenziare *en passant* l'ovvietà della sua formulazione), risultato di una decisione presa dal consiglio cittadino, che prevedeva l'abbattimento di una serie di spese cittadine, per gli ufficiali, per i medici, per gli studenti, per potere così far fronte nei seguenti quattro anni al pagamento delle complessive 100 *onze* dovute alla Corona<sup>31</sup>.

Si tratta di un corpo capitolare particolarmente articolato, probabilmente uno dei documenti più lunghi tra gli atti della raccolta per i secoli XIV-XVI, e vi si possono distinguere due grosse sezioni: una che afferisce alle cariche cittadine e ai danni causati dal ricorso regio all'alienazione della Capitanìa, l'altra che riguarda il ruolo del Consiglio, considerato l'istituzione in grado di garantire l'equilibrio politico dando voce ai diversi gruppi socio-professionali. Le petizioni consistono in una serie di denunce, ma anche in precise proposte per superare una realtà politica valutata con accenti molto accorati. Il principale atto d'accusa riguardava i capitani Bartolomeo Amore e Ruggero Crapanzano che avevano acquistato la carica, grazie a un privilegio regio, e avevano esercitato dall'VIII indizione (1444-1445) sino al maggio del 1448, ma avendo operato non in conformità con quanto previsto dal privilegio erano stati sospesi. Processati per una serie di crimini, avevano fatto ricorso alla *compositio* (istituto con cui il sovrano concedeva la remissione, per reati civili o penali, previo pagamento d'una somma di denaro al fisco) riuscendo a riot-

<sup>27</sup> *Consuetudines*, cc. 41v-58r.

<sup>28</sup> Per un'importante analisi sulla molteplicità e interazioni dei processi socio-istituzionali nella costruzione dello Stato si veda O. Raggio, *Visto dalla periferia. Formazioni politiche di antico regime e Stato moderno*, in *Storia d'Europa*, 4, *L'età moderna. Secoli XVI-XVIII*, a cura di M. Aymard, Torino 1995, pp. 483-527.

<sup>29</sup> *Consuetudines*, c. 42r.

<sup>30</sup> *Consuetudines*, c. 42v.

<sup>31</sup> *Consuetudines*, cc. 47v-49r.

tenere la carica. Si denunciava, tuttavia, che ancora i capitani dovevano essere processati per molte altre colpe e si richiedeva, e il sovrano altresì concedeva, che si procedesse senza permettere né che potessero ricorrere alla composizione, né che potessero riottenere l'ufficio<sup>32</sup>. Più precisamente l'accusa riguardava un esercizio del potere di tipo clientelare.

Le soluzioni indicate a questa condizione di grave degrado erano incisive e avevano il chiaro intento di dare, se accettate dal sovrano e se applicate, un forte segnale politico. I richiedenti proponevano il superamento del ricorso all'alienazione, che il sovrano concedesse la carica annualmente e solo a chi fosse «gentile homo» e anche forestiero, inoltre che il capitano a conclusione del suo operato fosse sottoposto a sindacato, infine una *vacatio* di sei anni prima che il detentore potesse riottenere l'ufficio<sup>33</sup>. Il punto più significativo di queste richieste (placitate senza distinzione dal sovrano) risiede nel dichiarare nulli e senza efficacia quegli eventuali provvedimenti regi presi non conformemente ai capitoli:

Et si per caso la prefacta Mayesta per in advertenza oy comodounque in contrarium ne disponesse contra la forma di li presenti capituli che eo casu sianu nulli et ad nullum valorem ducantur como si mai non fossero state facte et ex nunc pro tunc la prefacta Mayesta tale provisione annulla et cassa et vole lo presente capitulo sia inviolabiliter observato iuxta la sua continentia et tenore<sup>34</sup>.

Un sistema clientelare, di cui erano considerati responsabili i capitani, che aveva creato un mal costume diffuso. «Parenti et amici et affini» degli accusati spesso riuscivano a divenire giurati, procedendo secondo loro interessi e decidendo azioni governative che spettavano al consiglio. Anche in questo caso l'*universitas* non si limitava a svelare il degrado morale, ma segnalava una soluzione ben precisa: nel caso di affari riguardanti il beneficio di tutti, i componenti di diversi gruppi socio-professionali, «gentil homini curiali ministrali borgesesi et altre persone», potevano richiedere agli ufficiali di convocare il consiglio generale. Nel caso i magistrati si fossero rifiutati allora avrebbero potuto procedere nella convocazione autonomamente posto che al «consejlo di importantia oy comune interesse o vero etiam particolare» dovessero intervenire dalle 400 alle 500 persone in su. Un numero evidentemente esorbitante, funzionale a assicurare una presenza quanto più allargata dei componenti di tutte le parti cittadine. Il sovrano accettava che per ogni affare rilevante «quod quotiens de alleviatione aut gravaminibus dicte universitatis aut de aliqua ambaxiata aut de arduo negotio illius erit tractandum vel agendum» si sarebbe dovuto riunire l'organo consiliare, a cui avrebbero dovuto partecipare almeno duecento persone, e se gli ufficiali si fossero opposti sarebbero stati condannati al pagamento di dieci *onze*<sup>35</sup>. Si equilibrava così, attraverso il

<sup>32</sup> *Consuetudines*, cc. 42v-44v.

<sup>33</sup> *Consuetudines*, c. 45rv.

<sup>34</sup> *Consuetudines*, c. 46rv. L'intera petizione comprende le cc. 44v-46r.

<sup>35</sup> *Consuetudines*, cc. 46r-47r.

consiglio, la gestione dell'amministrazione cittadina rompendo la concentrazione di potere costituitasi attorno ai giurati e al capitano.

Il corretto conseguimento degli uffici governativi appare uno dei punti centrali del corpo capitolare. Si otteneva la revoca del privilegio a Ruggero Crapanzano dell'*Acatapanìa* (gli *acatapani* erano preposti al controllo dei mercati) a vita ad anni alterni, mentre per un privilegio regio valido per il regno l'ufficio era conseguibile per «scurtineo ovvero scarfie» annualmente e il detentore poteva riottenerlo dopo una *vacatio* di due anni<sup>36</sup>. Tra l'altro si denunciavano i tanti che, ottenute cariche e in generale benefici «contra le bone costume consuetudine et observantie et privilegii della decta terra», ne facevano una gestione dannosa per la comunità. In questi casi le pene richieste erano particolarmente pesanti: la pubblicazione dei beni, il pagamento da parte degli accusati delle spese e degli interessi, il divieto a concorrere alle magistrature in futuro come «perpetui infami et incapaci»<sup>37</sup>. Una petizione riguardava specificatamente la modalità elettiva dei magistrati: era prassi «in le citta et terre del decto regno» eleggere gli ufficiali più votati (con «piu voce»), tuttavia accadeva che alcuni fossero ordinati senza avere ottenuto la maggioranza. Inoltre, nel caso che il viceré avesse creato un magistrato, avesse avuto cioè un ruolo nella scelta finale degli eletti, avrebbe dovuto ordinare solo chi otteneva non meno di quattro voti. Il sovrano placitava «cum moderatione», riducendo la richiesta da quattro a tre voti. Allargava così le prerogative dell'intervento regio recependo comunque il senso portante della richiesta cittadina: porre un limite alla discrezionalità della Corona<sup>38</sup>.

Alfonso V apponeva la firma al corpo capitolare il 23 settembre del 1448 e come era prassi seguiva l'esecutoria regia, in questo caso del viceré Lop Ximen de Urrea, il 18 novembre. Come è noto i rappresentanti del re in Sicilia dovevano emanare l'esecutoria per l'attuazione dei provvedimenti regi. Il viceré ridimensionava alcune concessioni regie: una scelta che rivela come lo strumento dell'esecutoria non si limitasse a una pura ricezione, ma potesse costituire un'ulteriore fase del confronto con le comunità. Il viceré stabiliva che si dovessero osservare

capitula preinserta et unum quodque ipsorum iusta continentiam et tenorem respensionum et decretationum in fine cuiuslibet eorum facturum per gratiam et regiam Mayestatem pro ut unumquemque vestrum spectabit exequit tenore et inviolabiliter observare debeatis ac teneri et observari per quos decet faciatis cum infrascriptis reservationibus et limitationibus.

Preciso che l'intervento del viceré andava in buona parte a beneficio del governo centrale: ogni anno la Corona poteva creare *ex gratia* un *acatapano*, la Regia Curia avrebbe ottenuto il denaro per la colletta anche da quanto

<sup>36</sup> *Consuetudines*, cc. 52r-53r.

<sup>37</sup> Il sovrano concedeva il *placet* ridimensionando le pene pecuniarie previste: *Consuetudines*, cc. 53v-54r. Tra l'altro nella petizione si richiedeva che gli *acatapani* non fossero minori di 15 anni.

<sup>38</sup> *Consuetudines*, c. 54v.

avrebbero riscosso i sindaci<sup>39</sup>, i partecipanti al consiglio dovevano essere non duecento ma cinquanta «quod sicut debebat tenore preinsertum capitulorum esse» (si assicurava così una rapida funzionalità dell'organo di governo)<sup>40</sup>.

La raccolta delle *Consuetudines* già dal regno di Martino I, ma in particolare per l'età di Alfonso V, riflette in modo sempre più evidente profonde contrapposizioni politiche alla base delle istanze presentate al governo centrale e dei nuovi equilibri istituzionali. Il punto che mi preme evidenziare è che il testo di Piazza non si può più considerare da questa fase una fonte neutra ma è espressione di parti. Contestualmente emerge un valore differente attribuito alla scritturazione: assicurare un sistema di garanzie contro il gruppo contrapposto. Ad esempio, l'istanza per un consiglio che rappresentasse i diversi gruppi testimonia l'attivazione di una circolarità: le contrapposizioni sociali erano alla base delle denunce per un riassetto degli equilibri istituzionali, cui seguiva il ripristino del ruolo del consiglio civico che ridava voce nel governo cittadino agli schieramenti socio-professionali esclusi.

Quanto denunciato nel 1448 non aveva in realtà sovvertito la situazione, come dimostrato dal corpo capitolare del 1455 in cui si ripetevano le accuse e si ottenevano i procedimenti di indagine contro i giurati per l'appoggio dato a Ruggero Crapanzano e a Bartolomeo Amore, che avevano riottenuto la capitania dalla Corona attraverso richieste e lettere dichiaranti il falso<sup>41</sup>, e contro gli stessi giurati e i capitani per non avere consentito al consiglio (detto anche parlamento) di riunirsi per la seduta che li avrebbe messi in stato di accusa<sup>42</sup>. Tra l'altro si riotteneva che la capitania venisse concessa annualmente e *graziose*<sup>43</sup>. Un'ulteriore denuncia riguardava specificatamente Ruggero Crapanzano, che aveva ricevuto dal sovrano l'*acatapanìa* a vita contrariamente ai privilegi cittadini, mentre i privilegi stabilivano che ogni anno due *acatapani* sarebbero stati eletti «per voce» e uno dal re per grazia<sup>44</sup>.

Al di là di questi aspetti in parte già emersi nella registrazione precedente, il dato di maggiore interesse del corpo capitolare del 1455 riguarda le caratteristiche del confronto fra l'*universitas* e la Corona. Per indagare tali elementi è illuminante delle petizioni l'atto d'accusa nei confronti del *miseri* [sic] Pietro Bonacolta commissario e sindacatore regio nell'anno 1453-1454<sup>45</sup>, cui spetta-

<sup>39</sup> In questo caso il viceré si riferiva al capitolo che prevedeva il recupero da parte dei sindaci del denaro per una serie di spese: *Consuetudines*, cc. 49v-51r.

<sup>40</sup> *Consuetudines*, cc. 57r-58r.

<sup>41</sup> Su questo punto si veda *Consuetudines*, c. 62r.

<sup>42</sup> *Consuetudines*, cc. 58r-61v.

<sup>43</sup> *Consuetudines*, cc. 62r-63r. Peraltro, si otteneva che i capitani deposti rendessero alla comunità le spese sostenute per il riscatto dell'ufficio: *Consuetudines*, c. 63rv. Collegata a questa serie di petizioni, ma nel corpo capitolare presentata successivamente (cc. 69v-70v), la richiesta di non considerare le accuse mosse dai giurati, con Ruggero Crapanzano e i suoi complici, contro coloro che avevano scritto al presidente per fare giustizia in merito alla capitania. Il sovrano placitava.

<sup>44</sup> *Consuetudines*, cc. 63v-64r.

<sup>45</sup> Si noti che si legge «hoc anno presenti secunde indictionis» (*Consuetudines*, c. 64v), mentre la data finale del corpo capitolare riporta 13 gennaio della terza indizione; evidentemente la petizione era stata scritta alcuni mesi prima e probabilmente ad agosto a chiusura della seconda indizione.

va indagare l'operato degli ufficiali e in generale amministrare la giustizia con prerogative relevantissime. L'ampia potestà della sua commissione era però in contrasto, si faceva notare, con quella ordinariamente conferita dal sovrano ai sindacatori e, peraltro, il Bonacolta aveva commesso numerosi abusi nella cognizione di determinate cause, in particolare nei confronti di privati. La comunità, non volendo accettare tale commissione, che andava contro i capitoli del regno, aveva deciso di rivolgersi al presidente e al sovrano, ma il commissario lo aveva vietato sino ad accusare a sua volta la stessa *universitas* di fronte al presidente. L'*universitas* chiedeva quindi di procedere contro il Bonacolta e coloro che gli avevano prestato aiuto. Il sovrano accoglieva le richieste stabilendo il pieno rispetto dei capitoli del regno e il processo per gli accusati; prevedeva inoltre nel caso il commissario fosse stato ritenuto colpevole la sua carcerazione, che restituisse il denaro indebitamente ottenuto e che non divenisse più sindacatore e commissario a Piazza<sup>46</sup>. Nelle petizioni si proponeva in generale che le sentenze del sindacatore fossero appellabili alla Gran Corte (il supremo tribunale del regno)<sup>47</sup>.

I capitoli seguenti riguardano in maniera più significativa la natura del confronto con il governo centrale. Sui sindacatori e sui commissari si richiedeva la possibilità di rifiutare quelle commissioni, che poteva accadere ottenessero, contrarie ai capitoli del regno, e che il capitano, i giudici, i giurati, e l'*universitas*, così come qualsiasi altro ufficiale, non fossero tenuti a osservarli. Il sovrano prevedeva, per questi casi, la possibilità di ricorrere al viceré<sup>48</sup>. Particolarmente rilevante il *placet* alla richiesta di conferma dei privilegi in possesso del centro: il sovrano ammetteva la possibile interpretazione anche non rigorosa della concessione: «*placet regye mayestati quanti de his [sic] universitas dicte terre sit in eorum possessione vel quasi et pro ut eis melius usi sunt*»<sup>49</sup>. Il quadro di autonomia che emerge dal corpo capitolare del 1455 appare straordinario: da un lato il diritto di interrompere un'indagine di un ufficiale della Corona, dall'altro la possibilità per la città di applicare le concessioni con una certa libertà interpretativa. Si sancivano così ulteriori margini di mediazioni e ulteriori garanzie per Piazza nel confronto con la Corona.

Anche in questo caso la lettura del corpo capitolare permette di scorgere le prerogative di determinati livelli di governo: si chiedeva la possibilità, ottenuta «*duntamen [sic] moderatus*», per gli eletti dal consiglio di procedere a una serie di imposizioni per far fronte a alcune spese<sup>50</sup>. Questo ultimo capitolo è da porre in correlazione con la petizione che vietava agli ufficiali, senza avere riunito «*parlamento et consiglio more solito et consueto*», di vendere o

<sup>46</sup> *Consuetudines*, cc. 64v-66r. L'*universitas* chiedeva più in generale che si procedesse «*tam civiliter quam criminaliter*» contro coloro che non avevano rispettato i capitoli, i privilegi, le lettere, le provvisioni cittadine; si proponeva e si otteneva un procedimento «*celeriter et expedita sumarie*»: *Consuetudines*, c. 66rv.

<sup>47</sup> *Consuetudines*, c. 75rv.

<sup>48</sup> *Consuetudines*, c. 76rv.

<sup>49</sup> *Consuetudines*, cc. 67v-68r.

<sup>50</sup> *Consuetudines*, c. 68rv.

appaltare beni cittadini, di fare acquisti di carne e di frumento, di imporre *mete* (i prezzi ufficiali dei prodotti alimentari), di inviare ambasciate a nome dell'*universitas*. Coloro che si fossero opposti avrebbero pagato la rilevante pena di 100 *onze*, e i contratti compiuti senza l'intervento del consiglio sarebbero stati considerati nulli. Il sovrano placitava prevedendo che gli ufficiali «*debeant super promissis providere adhibitis secum triginta probis viris dicte terre*»<sup>51</sup>. Una compagine consiliare non particolarmente ampia, che rispondeva alla necessità di pervenire rapidamente alla sua formazione: evidentemente le larghe compagini citate nel corpo capitolare del 1448 rispondevano a situazioni straordinarie.

Infine, la comunità riteneva necessario garantire la conservazione dei «privilegi provisione capitolare et scripture» in molti casi andati dispersi per la noncuranza degli ufficiali. Sarebbe stato compito così come in passato dei giudici e dei giurati di conservare i privilegi, le scritture e il sigillo dell'*universitas*, ma inoltre si prevedeva che non avrebbero potuti estrarli dalla «caxa» in cui erano conservati se non per cause urgenti, né utilizzare il sigillo per alcuna lettera se non per deliberazione del consiglio e in presenza di tutti gli ufficiali. La cassa sarebbe stata custodita da chi indicato dal consiglio generale<sup>52</sup>.

#### 4. *La seconda metà del XV secolo: l'ultima registrazione medievale della raccolta*

Il testo delle *Consuetudines* registra un salto cronologico passando al regno di Ferdinando II, con un'interessante concessione regia del settembre del 1482. Concessione che seguiva anche in questo caso richieste cittadine e che descrive una strategia di politica economica consistente in una generale detassazione, considerata la via per assicurare un incremento demografico, incremento messo seriamente a rischio da imposizioni eccessive che avrebbero avuto l'effetto di portare a un'emigrazione verso le vicine terre baronali. La detassazione veniva conseguita attraverso due passaggi: il sovrano, reincamerate una serie di gabelle, che erano state devolute da Alfonso V a Alfonso Cardona, accettava di annullarne tre, «*fucularu [nucleo familiare], animali, vino*», e la comunità si impegnavà all'esoso pagamento di 600 *onze* entro quattro mesi<sup>53</sup>. La lettura delle *Consuetudines* rivela inequivocabilmente anche per la seconda metà del Quattrocento come l'attività di governo e in generale gli equilibri istituzionali cittadini fossero il risultato di precise strategie locali, via via proposte al governo centrale e in linea di massima costan-

<sup>51</sup> *Consuetudines*, c. 73r.

<sup>52</sup> *Consuetudines*, c. 73v. Per un confronto sull'importanza attribuita alla conservazione della documentazione si veda, per le città della Francia nel XIII secolo, O. Guyotjeannin, *French manuscript sources*, in *Pragmatic Literacy* cit., pp. 58-60; nello stesso volume per le città inglesi rinvio a G. Martin, *English Town Records, 1200-1350*, pp. 126-128.

<sup>53</sup> *Consuetudines*, cc. 80v-84r.

temente placitate. Si consideri un ulteriore esempio: il viceré Gaspare de Spes accettava nel 1482 che gli *xurterii* fossero eletti annualmente per scrutinio<sup>54</sup>.

La raccolta comprende anche provvedimenti della Corona riguardanti in generale le città del regno. Nel 1491 il viceré Fernando de Acuña rendeva noto di avere appreso, con riferimento alle *universitates* del regno, che accadeva che un giurato o più d'uno scrivessero per propri interessi, o a favore di una parte, lettere a nome di tutto il corpo giuratorio e usassero il sigillo della comunità. Acuña ordinava per il futuro che i giurati sottoscrivessero con i propri nomi e cognomi, e nel caso non fossero stati in grado di farlo, lo avrebbe fatto il loro notaio: le loro lettere non si sarebbero potute redigere né sigillare se non fossero state decise da tutti i giurati o dalla maggioranza della Giurazìa. Infine, il sigillo doveva essere conservato in una cassa chiusa con tre serrature diverse e le tre chiavi sarebbero state tenute dai giurati più anziani<sup>55</sup>. Si cercava così di evitare una conduzione scorretta dell'ufficio promuovendo un controllo reciproco tra gli stessi magistrati: la necessità di tale controllo indirettamente parrebbe indicare che l'accesso alla Curia giuratoria non fosse monopolizzato da ristretti gruppi o comunque da un solo gruppo socio-professionale.

Come dicevo, generalmente la registrazione del corpo delle *Consuetudines* distingue i diversi atti con delle intitolazioni: all'intervento del viceré del 1491 seguono le «provisiones viceregie continentes certa capitula et gratias obtentas in generali quoloquio [sic] per spectabilem dominum don Franciscum de Vigintimiliis regium locutinentem ambaxatorem terre Placie»<sup>56</sup>. Il viceré Ugo Moncada nel 1512 stabiliva il rispetto di una serie di capitoli, presentati da Francesco Ventimiglia luogotenente del maestro giustiziere e ambasciatore di Piazza nel “generale colloquio” (e cioè nel parlamento). Per la maggioranza erano petizioni riguardanti le prerogative del capitano. Anche la seguente registrazione consiste in una serie di capitoli presentati in parlamento e confermati dal viceré nel 1515<sup>57</sup>. In questo caso le petizioni afferivano ad ambiti diversi: il pagamento del donativo, l'amministrazione della bassa giustizia, le modalità elettive del consiglio civico e la sua composizione, gli abusi della corte del capitano, l'espletamento degli scrutini.

La sequenza cronologica dei documenti non è sempre rigorosa, e le concessioni del primo Cinquecento sono seguite da una serie di capitoli del 1468, dunque per l'età di Giovanni II, che riportano la firma del viceré Lop Ximen de Urrea. Si tratta di un corpo capitolare con cui si rendeva noto che le terre

<sup>54</sup> *Consuetudines*, cc. 84r-85v.

<sup>55</sup> *Consuetudines*, cc. 87r-88r. Tale provvedimento del viceré (emanato il 10 ottobre) veniva presentato nella Curia dei giurati di Piazza il 5 dicembre del 1491: sino ad allora erano i giudici ad avere le chiavi della cassa del sigillo, ma da quel momento diveniva prerogativa dei giurati, per cui il giudice Pietro Leontino *licteratus* consegnava la propria chiave al giurato Pasquale Criximanno: *Consuetudines*, c. 88v.

<sup>56</sup> *Consuetudines*, cc. 88v-94v.

<sup>57</sup> *Consuetudines*, cc. 95r-102v.

comuni non erano più un bene condivisibile<sup>58</sup>. Le denunce riguardavano alcuni «patroni» con territori nell'*universitas*, territori in alcuni casi identificati come feudi («de quibus aliqua habent nomina pheidorum»), su cui i residenti precedentemente avevano avuto la possibilità di accedere per portare al pascolo gli animali e per esercitare «alia iura», diritti adesso non più esercitabili<sup>59</sup>. Più specificatamente la comunità asseriva di essere stata privata di territori demaniali e comuni da parte di alcuni che avevano cercato di ottenerli come propri feudi, come il *misseri* Antonio Amore. Delle istanze si accettava che la comunità rimanesse in possesso dei diritti menzionati ma non di quanto spettante ai privati, posto che quanto vantato da questi ultimi non fosse contrastante con i diritti dell'*universitas*<sup>60</sup>. Un intervento che rivela chiaramente la difficoltà della Corona di garantire il possesso di terre che erano «comuni» ma su cui erano state realizzate delle concessioni regie<sup>61</sup>.

L'ultimo documento quattrocentesco, non datato ma da ascrivere alla prima metà del secolo, è un memoriale la cui intitolazione recita:

Memoriale a voi magnifico missere Ioan Matheo Barbarino ambaxatore ellecto per la universita de la terra di Plaza de intervenire alo generale consiglio novamente da celebrare [sic] in la felici cita di Palermo de adimandare et suplicare et capitole infrascripte contenti et declamati ut infra<sup>62</sup>.

La peculiarità di questo documento è di non essere un semplice elenco di istruzioni (questo era generalmente un memoriale) su cui avviare il confronto in sede parlamentare, ma di essere già il risultato di un primo confronto: consiste infatti in una serie di istanze cui seguono delle riposte. Non è del tutto chiaro chi fosse stato l'interlocutore della comunità dato che non è riportata alcuna firma se non quella finale di due giurati. Non è però possibile ricondurre, in base alla sottoscrizione dei giurati, le risposte alle petizioni a decisioni interne al governo cittadino stesso poiché in un caso si legge «placet illustri domino» (*illustri dominus* era il viceré, stando alla forma ordinaria delle sue placitazioni). Dunque, la concessione proveniva da un'autorità superiore, mentre le firme dei giurati sono da collegare al conferimento dell'incarico all'ambasciatore.

Il primo punto da chiarire è perché fosse necessaria un'ulteriore formalizzazione in parlamento se già era nota la risposta del governo centrale. Occorre

<sup>58</sup> *Consuetudines*, cc. 103r-108v. Sull'origine delle terre comuni e sulla loro importanza economica si veda L. Genuardi, *Terre comuni ed usi civici in Sicilia prima dell'abolizione della feudalità. Studi e documenti*, Palermo 1911, in particolare i capitoli II e III.

<sup>59</sup> *Consuetudines*, c. 104v.

<sup>60</sup> *Consuetudines*, c. 104rv. Sulla questione degli usi civici e delle terre comuni sul demanio feudale si veda, per un confronto, G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo ed Antico Regime: l'area salentina*, Roma 1999, pp. 59-68.

<sup>61</sup> Seguono numerosi documenti tutti sul primo Cinquecento; *Consuetudines*, cc. 110r-117v, 1518; cc. 118r-119v, 1527; cc. 119v-120v, 1528; cc. 121r-123v, 1527; cc. 123v-125r, 1530; cc. 125v-127r, 1528; cc. 127v-128r, 1517; cc. 128r-132v, 1538; cc. 132v-134v, 1539; cc. 134v-141r, (1543); cc. 141v-156r, 1523.

<sup>62</sup> *Consuetudines*, c. 156v.

ricordare che l'approvazione dei capitoli cittadini, così come di quelli presentati in sede parlamentare, prevedeva un pagamento a favore della Corona<sup>63</sup>, e in questo caso Piazza avrebbe pagato due volte (se avesse ultimato l'iter delle petizioni direttamente con il viceré) essendo obbligata a rendere anche la rata che si sarebbe votata di lì a breve in sede parlamentare. È del tutto verosimile che per la prima ricezione non fosse avvenuta la transazione finanziaria, dato che il testo capitolare veniva presentato anche in parlamento. D'altro canto la comunità nel primo confronto si era assicurata una ricezione del viceré se non piena almeno parziale, probabilmente più difficilmente conseguibile in sede parlamentare, dove i capitoli presentati si caratterizzavano in linea di massima per un carattere spiccatamente generale. Evidentemente il memoriale, contenente le risposte regie, assicurava l'ambasciatore da eventuali proposte contrastanti degli altri soggetti presenti.

Come anticipavo, il documento non è datato ma è possibile ascriverlo alla metà degli anni Quaranta, specificatamente tra la nona (1445-1446) e la decima indizione. Ipotesi sostenibile in base alla prima petizione con cui si richiedeva l'istituzione della curia di appello per le cause civili, che veniva concessa «ab unceis decem infra», e si stabiliva l'istituzione del giudice di secondo grado dalla nuova nomina degli ufficiali<sup>64</sup>. Posto che la prima notizia di un giudice d'appello riguarda Antonio Crapanzano per un privilegio del 28 dicembre del 1446<sup>65</sup>, è del tutto verosimile che il memoriale fosse stato redatto al principio della decima indizione. Nel memoriale inoltre si proponeva, per sgravare dalle spese quei cittadini che realizzavano affari nel regno, che non potessero essere giudicati «ab unceis cinquanta infra» se non dalla Regia Gran Corte<sup>66</sup>. La risposta in realtà eludeva il problema: «servetur forma iuris». Infine, si otteneva che spettasse al consiglio discutere le forme impositive per pagare i donativi<sup>67</sup>, e si proponeva, per una gestione più attenta delle rendite cittadine, che esse fossero amministrate da quattro persone, elette annualmente dal consiglio, due *gentiluomini* e due *di li quaranta*; ma la richiesta veniva rifiutata perché avrebbe leso le prerogative dell'ufficio del tesoriere<sup>68</sup>. Chi fossero i quaranta è specificato in una petizione del 1515: ogni anno il “popolo” eleggeva quaranta persone, che avevano diritto di accesso ai «consigli et parlamenti» insieme ai «gentilhomini et curiali»<sup>69</sup>.

<sup>63</sup> Sui pagamenti per i capitoli cittadini mi permetto di rinviare a F. Titone, *I governi delle universitates. Comunità urbane in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, cap. IV § 1, in corso di stampa.

<sup>64</sup> *Consuetudines*, cc. 156v-157r.

<sup>65</sup> Barcellona, Archivo de la Corona de Aragón, *Cancillería, Registros*, v. 2860, ff. 20v-21r. Non ho potuto comprovare la datazione del documento in base alle firme (*Consuetudines*, c. 158r) dei giurati Giovanni Antonio Citatino e Giovanni Filippo Rizo, perché non risultano nelle liste dei magistrati eletti che conosco per l'età di Alfonso V; peraltro non ho individuato gli scrutinati per l'anno 1446-1447 e cioè gli ufficiali della X indizione.

<sup>66</sup> *Consuetudines*, c. 157r.

<sup>67</sup> *Consuetudines*, c. 157rv.

<sup>68</sup> *Consuetudines*, cc. 157v-158r.

<sup>69</sup> Nel 1515 si otteneva una riduzione da quaranta a trenta, in quanto si erano verificati gravi problemi o perché molti dei quaranta si rifiutavano di partecipare, o perché al posto degli assenti

## 5. *Conclusion*

Il testo delle *Consuetudines terre Platee* costituisce una vera e propria memoria cittadina, che attraverso un puntuale resoconto dei tratti salienti della storia di Piazza riferisce della progressiva costruzione dell'identità urbana e della definizione del ruolo dell'*universitas* nel regno.

Come è stato detto «il potere si manifesta nella rappresentazione che esibisce»<sup>70</sup> e le *Consuetudines* rappresentano il potere di Piazza, attestando gli ampi margini di autonomia di cui la comunità beneficiava. Questa raccolta è la chiara testimonianza di una vera e propria cultura dello scritto, che vede nella registrazione degli atti la formazione di un senso di appartenenza e la legittimazione dei diritti acquisiti. L'interesse cittadino per una registrazione particolareggiata dei privilegi regi, e cioè di un articolato sistema di garanzie che nel corso degli anni poteva subire profonde modifiche, rivela peraltro la scelta di autocelebrarsi insistendo su ogni singolo aspetto della concessione. Le *Consuetudines* infatti, oltre a raccogliere documentazione prodotta dalle cancellerie del governo centrale, annoverano numerosi ulteriori dati non registrati dagli uffici della Corona, con il risultato di costituire un archivio in cui è documentato ogni singolo aspetto dell'elargizione, e del ruolo dell'*universitas* per il suo conseguimento. Per queste ragioni non è arbitrario sostenere che la raccolta rappresenta un testo voluto dalla società di Piazza e funzionale alla stessa, e riflette l'articolazione della società e delle sue contrapposizioni, così come lo sperimentalismo istituzionale che gradualmente portava alla definizione di alcune magistrature e al ridimensionamento di altre.

Le *Consuetudines* sono un testo che sembra attraversato da una costante tensione data dalla ricerca di una conferma di quanto ottenuto e dal volerne assicurarne una sicura conservazione, secondo una cultura dello scritto che, guardando al passato, intendeva essere garanzia per il futuro della comunità<sup>71</sup>.

venivano messe persone ignoranti incapaci di seguire i lavori del consiglio (c. 100rv). A Palermo il 23 ottobre del 1446 si celebrava il parlamento, ma tra i capitoli editi solo in un caso, relativo al privilegio del foro, emerge un legame con il memoriale; si veda *Capitula regni Siciliae*, I, a cura di F. Testa, Panormi, Angelus Felicella, 1741, cap. CCCXCII, p. 350.

<sup>70</sup> M. Abélés, *Politico gioco di spazi*, Roma 2001, p. 60.

<sup>71</sup> Si confronti Zimmermann, *Sicut antiquitus sancitum est...* cit.